

# CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 25 LUGLIO 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.15

Pratica n.1.3.3 - 923/2022/XXX

**Oggetto: Indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 24 giugno 2022 n.94**

## IL CONGRESSO DI STATO


sentito il riferimento del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio in merito alla necessità di voler meglio definire la portata interpretativa ed applicativa dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 9, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 24 giugno 2022 n.94, per renderlo applicabile anche alle istanze di rimborso dei fiducianti della S.M.I. S.p.A. già evase dall'organo di gestione del Fondo straordinario di tutela delle frodi finanziarie, con applicazione della previgente soglia massima di euro 100.000 (centomila/00), posto che una diversa applicazione di tale nuova disposizione non solo risulterebbe incostituzionale ma penalizzerebbe, altresì, i fiducianti richiedenti più tempestivi;

visto l'articolo 16, comma 2, lettera a) della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;

delibera

il seguente indirizzo interpretativo ed applicativo dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n. 9, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 24 giugno 2022 n.94 con riferimento alla determinazione da parte della Banca Centrale dell'indennizzo a favore di ciascun avente diritto, fiduciante della S.M.I. S.p.A., in ossequio al generale principio della parità di trattamento:

- *"1. Una volta verificata positivamente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rimborso, l'indennizzo a favore di ciascun soggetto richiedente è determinato dalla Banca Centrale nella misura del 100% delle somme richieste fatto salvo il rispetto della dotazione finanziaria disponibile del Fondo Straordinario nell'esercizio finanziario in corso", intendendosi che gli effetti di tale disposizione devono ritenersi estesi anche agli indennizzi già riconosciuti dalla Banca Centrale prima del 29 giugno 2022 (data di entrata in vigore della citata Legge n.94/2022), quondanche già ufficialmente accettati dagli aventi diritto con rinuncia ad ulteriori rimborsi, laddove tali rimborsi siano stati decurtati in applicazione della previgente soglia massima di euro 100.000 (centomila/00). Per effetto di tale interpretazione, deve altresì intendersi che l'organo di gestione del Fondo straordinario, organo interno a Banca Centrale, possa operare d'ufficio, vale a dire in diretta applicazione del*



# CONGRESSO DI STATO

Seduta del 25 luglio 2022/1721 d.F.R.

Delibera n.15

Pratica n.1.3.3 - 923/2022/XXX

citato disposto di legge, come sopra interpretato, senza attendere una esplicita domanda, a ciò riferita, da parte dell'avente diritto (che abbia o meno già accettato l'indennizzo riconosciutogli).

**Il Segretario di Stato**

*Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:* dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, di Banca Centrale della Repubblica di San Marino